



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai signori magistrati:

Alessandro BENIGNI

Presidente f.f. Relatore

Antonino GRASSO

## Consigliere

Adriana DEL POZZO

## Prima Referendaria

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 21779** del registro di

segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione

nei confronti di:

Raffaele Canfora, generalizzato in atti ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pattay, del Foro

di Genova, in Genova, Via Ceccardi n. 1/6, da cui è

rappresentato e difeso;

- visti tutti gli atti di causa.

- uditi nell'odierna udienza il relatore, Cons. Alessandro

Benigni, il rappresentante del Pubblico ministero, in persona

del Vice Procuratore Generale Silvio Ronci e l'Avv. Pattay in

difesa del Rag. Canfora;

# FATTO

**1.** Con atto di citazione, regolarmente notificato, il

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio innanzi a questa              |  |
|  | Sezione il Rag. Raffaele Canfora, chiedendone la condanna al                 |  |
|  | pagamento della somma di <b>€ 460.846,76</b> .                               |  |
|  | Nella fase procedimentale, con decreto emesso dal                            |  |
|  | Presidente di questa Sezione giurisdizionale il precedente 8                 |  |
|  | gennaio u.s e successivamente confermato sia dal giudice                     |  |
|  | designato con ordinanza 23 marzo 2026, n. 15, sia dal Collegio               |  |
|  | investito in sede di reclamo con la successiva ordinanza 8                   |  |
|  | maggio 2026, n. 23, è stato disposto il sequestro conservativo,              |  |
|  | nei limiti della medesima somma, di un immobile e dei beni                   |  |
|  | mobili esattamente identificati in tali provvedimenti cui si rinvia          |  |
|  | per esigenze di sintesi.                                                     |  |
|  | <b>2.</b> Oggetto della contestazione é l'avvenuta indebita                  |  |
|  | appropriazione di tale somma tramite svariati mandati di                     |  |
|  | pagamento, emessi tra gli anni 2003 – 2010, dall'Ufficio della               |  |
|  | Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova (presso cui il                 |  |
|  | medesimo ha prestato servizio in qualità di funzionario addetto al           |  |
|  | Servizio “ <i>Controlli preventivi - area spese</i> ”) in favore del proprio |  |
|  | coniuge omissis e del proprio cognato omissis per prestazioni                |  |
|  | mai eseguite, utilizzando artificiosamente le <i>smart card</i> di alcuni    |  |
|  | colleghi di cui era venuto in possesso.                                      |  |
|  | La Procura Regionale ha prodotto, al riguardo:                               |  |
|  | a) i mandati di pagamento emessi in favore della moglie e del                |  |
|  | cognato;                                                                     |  |
|  | b) la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare di Genova                |  |
|  | 2                                                                            |  |

|  |                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                      |  |
|  | n. 572/2021 con cui è stata applicata al Canfora la pena             |  |
|  | di un anno e undici mesi per il delitto di tentato peculato,         |  |
|  | avente ad oggetto analogo episodio verificatosi nel 2020 e           |  |
|  | che ha consentito di disvelare le precedenti condotte;               |  |
|  | c) il decreto 8 marzo 2023, con cui il Giudice per le indagini       |  |
|  | preliminari di Genova ha disposto l'archiviazione del                |  |
|  | procedimento relativo alle condotte <i>de quibus</i> per             |  |
|  | intervenuta prescrizione;                                            |  |
|  | d) le relazioni della Guardia di Finanza;                            |  |
|  | e) i verbali di audizione dei legittimi detentori delle <i>smart</i> |  |
|  | <i>card</i> di cui sopra.                                            |  |
|  | <b>3.</b> In seguito alla notifica dell'invito a dedurre e dell'atto |  |
|  | di citazione, il convenuto ha depositato le proprie deduzioni        |  |
|  | difensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta.         |  |
|  | <b>4.</b> È stata eccepita, in via preliminare, la prescrizione      |  |
|  | dell'azione erariale, trattandosi di eventi risalenti ad almeno      |  |
|  | quindici anni antecedenti al primo atto di contestazione             |  |
|  | notificato all'interessato, non potendosi ravvisare occultamento     |  |
|  | doloso in una fattispecie caratterizzata da una totale assenza di    |  |
|  | controlli da parte degli organi competenti; né si può superare       |  |
|  | tale circostanza individuando l'occultamento nella sola              |  |
|  | eventuale azione delittuosa.                                         |  |
|  | Nel merito, invece, è stata evidenziata l'assenza di alcun           |  |
|  | elemento probatorio che consenta di potere ritenere che i            |  |
|  | mandati di pagamento siano stati predisposti dal Canfora, dopo       |  |
|  | 3                                                                    |  |

essersi impossessato delle *smart card* né, allo stesso modo, si può superare tale oggettiva circostanza con il solo fatto che i beneficiari dei pagamenti sospetti siano stati la coniuge ed un parente stretto dell'odierno convenuto.

Di qui il rigetto della domanda per assenza di prove a carico del Canfora.

5. In sede di discussione orale, le parti si sono sostanzialmente riportati al contenuto degli atti difensivi precedentemente depositati.

## **D I R I T T O**

**1.** Si premette che la peculiarità della vicenda posta all'attenzione dell'odierno Collegio, consistente nella notevole discrasia temporale tra condotte commesse e inizio di indagini, induce a esaminare prima la questione principale, costituita dalla sussistenza o insussistenza di responsabilità amministrativa in capo al convenuto e solo in un secondo momento l'eccezione di prescrizione che invece, costituendo una questione preliminare, dovrebbe essere affrontata logicamente in prima battuta.

**2.** Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono una breve ricostruzione della vicenda.

**3.** Nel mese di marzo del 2020 Raffaele Canfora, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova, era stato scoperto dal proprio dirigente nell'atto di effettuare quattro pagamenti in favore della moglie usando un capitolo di

|  |                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                             |  |
|  | contabilità generale gestito dalla medesima. Tale episodio ha               |  |
|  | indotto a svolgere un'indagine retroattiva su tutti i mandati di            |  |
|  | pagamento emessi dal Provveditorato alle Opere pubbliche di                 |  |
|  | Genova dal 2002 al 2022.                                                    |  |
|  | È emerso che negli anni 2003 - 2010 siano stati formati                     |  |
|  | svariati mandati di pagamento in favore della moglie e del                  |  |
|  | cognato di Canfora, in assenza di rapporti di lavoro o di                   |  |
|  | collaborazione che potessero giudicare i medesimi.                          |  |
|  | Ciò era stato reso possibile <i>dall'iter</i> procedimentale                |  |
|  | seguito all'epoca, che scontava il fatto della mancata                      |  |
|  | informatizzazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche, il               |  |
|  | quale era costretto a emettere ordini di pagamento cartacei; i              |  |
|  | medesimi, corredati dalla relativa documentazione, venivano                 |  |
|  | portati e consegnati materialmente alla Ragioneria Territoriale e           |  |
|  | controllati dal Rag. Canfora che, per circa vent'anni, è stato              |  |
|  | l'impiegato addetto a verificarne la legittimità e completezza: una         |  |
|  | volta effettuato sostanzialmente il controllo di regolarità                 |  |
|  | ammnistrativa e formale, il Dirigente competente apponeva                   |  |
|  | digitalmente il visto di regolarità propedeutico all'effettuazione          |  |
|  | della spesa da parte del tesoriere. L' <i>iter</i> terminava con l'invio di |  |
|  | una copia del mandato quietanzato all'Amministrazione                       |  |
|  | ordinatrice.                                                                |  |
|  | Il convenuto, secondo la tesi accusatoria, avrebbe sempre                   |  |
|  | agito dopo la c.d. "chiusura di cassa", che si verificava il 5              |  |
|  | dicembre di ogni anno e al seguito della quale si rilevavano le             |  |
|  | 5                                                                           |  |

|  |                                                                         |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                         |  |
|  | somme c.d. “in economia”, non impegnate e che sarebbero                 |  |
|  | dovuto essere restituite al Ministero dell’Economia e delle             |  |
|  | Finanze tramite, appunto, la Ragioneria Territoriale. Il Canfora,       |  |
|  | in questo ristretto arco temporale, avrebbe creato dei falsi            |  |
|  | mandati di pagamento vistati mediante un uso indebito delle             |  |
|  | <i>smart card</i> appartenenti ai Dirigenti aventi potere di firma per  |  |
|  | poi successivamente inviare una copia dei medesimi al tesoriere         |  |
|  | e l’altra al Provveditorato che, a causa delle chiusure, non            |  |
|  | avrebbe avuto il tempo materiale per controllarli uno per uno           |  |
|  | disvelando così l’operazione compiuta.                                  |  |
|  | Relativamente a tali episodi, costituenti astrattamente il              |  |
|  | delitto di peculato, il G.I.P. di Genova, su conforme richiesta del     |  |
|  | P.M., ha emesso il decreto di archiviazione per intervenuta             |  |
|  | prescrizione depositato in atti.                                        |  |
|  | <b>4.</b> La difesa eccepisce l’assenza di ogni elemento                |  |
|  | probatorio a carico del proprio assistito essendo, da solo e senza      |  |
|  | altri elementi presuntivi corroboranti, irrilevante il rapporto di      |  |
|  | parentela con i destinatari dei mandati di pagamento; inoltre           |  |
|  | appare del tutto irragionevole che per sette anni il proprio            |  |
|  | assistito abbia costantemente sottratto le <i>smart card</i> e i codici |  |
|  | dei dirigenti aventi poteri di firma senza che mai si accorgessero      |  |
|  | di nulla o rilevassero anomalie.                                        |  |
|  | La prima eccezione è infondata in quanto fondare la                     |  |
|  | responsabilità amministrativa sul dato parentale dei beneficiari        |  |
|  | degli ordini di pagamento non costituisce, come sostenuto nella         |  |
|  | 6                                                                       |  |

comparsa di risposta, un processo alle intenzioni o una responsabilità di posizione legata soltanto allo status familiare, ma una prova logica, da tempo ammessa nell'ordinamento processuale e non soltanto giuscontabile: non si può spiegare altrimenti il fatto che ben novantatré mandati di pagamento siano stati univocamente direzionati in favore della moglie o del cognato, se non con il fatto che i medesimi siano stati fatti perlomeno con il contributo causale determinante del convenuto costituendo, altrimenti una condotta del tutto inspiegabile e irragionevole.

Condivisibile invece, sotto il profilo fattuale, la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa anche se non sposta il piano dell'accertamento della responsabilità amministrativa del proprio assistito.

Appare infatti inverosimile che per ben sette anni il Canfora si sia fraudolentemente impossessato di *smart card* e codici senza che nessuno dei legittimi detentori se ne accorgesse.

Appare più probabile, anche se negato dagli interessati nel corso delle audizioni per evitare di essere coinvolti nel processo a titolo di colpa grave, che gli stessi, sulla base di un rapporto fiduciario costruito nel corso degli anni, avessero affidato all'interessato *smart card* e codici per l'apposizione formale dei visti ai numerosissimi provvedimenti provenienti da tutte le Amministrazioni per il controllo di regolarità contabile, confidando nella sua correttezza e potendosi così dedicare ad

altre incombenze lavorative.

Ma ciò non cambia molto la questione: invece di un artificio (sottrazione) si è trattato di un raggiro (captazione della buona fede dei suoi superiori) che ha consentito al Canfora di acquisire gli strumenti necessari con cui illegittimamente ha distratto risorse pubbliche in favore del proprio coniuge e del proprio cognato.

Pertanto, tale fatto storico deve ritenersi dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio.

**5.** Proprio la presenza del raggiro è l'elemento che non consente di accogliere l'eccezione difensiva di prescrizione.

Non è condivisibile, infatti, l'assunto per cui, quand'anche fosse corretto l'impianto accusatorio, si sia trattato di una condotta unitaria consistente nel procurarsi lo strumento necessario per commettere subito dopo il delitto trattandosi di un antefatto non scindibile dalla mera condotta appropriativa; in altre parole, ove non ci fosse stato il raggiro, non si sarebbe perfezionato il fatto tipico.

Questa affermazione, invero assai suggestiva, non tiene conto però della particolare conformazione che viene ad assumere l'occultamento doloso nei fatti delittuosi consistenti in indebite percezioni (invero, in questo caso distrazioni) di denaro: in questi casi, infatti, il medesimo viene sussunto in *re ipsa* con una conseguente sospensione giuridica del termine prescrizione, assimilabile a quella espressamente prevista

|  |                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                    |  |
|  | dall'art. 2941 n. 8 c.c., fino al momento in cui il Pubblico       |  |
|  | Ministero penale si autodetermina a chiedere il rinvio a giudizio  |  |
|  | (in questi termini, da ultimo, C.d.C. Sez. App. I, 9 giugno 2021,  |  |
|  | n. 211; Sez. App. II, 23 marzo 2018, n. 189; C.d.C. Sez. giur.     |  |
|  | Toscana 29 novembre 2021, n. 429), ovvero presti il proprio        |  |
|  | consenso alla sentenza di applicazione della pena già nel corso    |  |
|  | delle indagini preliminari (C.d.C. Sez. App. II, 7 settembre 2015, |  |
|  | n. 580), trattandosi di un impedimento oggettivo ad agire di       |  |
|  | carattere giuridico e non di mero fatto.                           |  |
|  | Ciò al fine di evitare il paradosso di un soggetto che, pur        |  |
|  | condannato in sede penale con pena sospesa (ipotesi assai          |  |
|  | frequente nelle sentenze di applicazione della pena) abbia         |  |
|  | lucrato indebitamente rilevanti somme di denaro, traendo un        |  |
|  | oggettivo e definitivo vantaggio patrimoniale dal delitto che,     |  |
|  | paradossalmente, finirebbe per pagare.                             |  |
|  | Orbene, se la sussistenza di una fattispecie                       |  |
|  | <b>astrattamente</b> delittuosa è ontologicamente connotata        |  |
|  | dall'elemento dell'occultamento doloso, che comunque permane,      |  |
|  | ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione   |  |
|  | erariale, anche in caso di sentenza processuale di non luogo a     |  |
|  | procedere ovvero ad una di merito di assoluzione, si deve          |  |
|  | ritenere, per esigenze di ragionevolezza, uniformità e simmetria   |  |
|  | processuale, che gli stessi effetti devono prodursi quando il P.M. |  |
|  | <b>non possa</b> esercitare l'azione penale, essendo costretto a   |  |
|  | chiedere l'archiviazione per la prescrizione del fatto delittuoso  |  |
|  | 9                                                                  |  |

|  |                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                      |  |
|  | (che continua a esservi e a essere qualificato come tale); né,       |  |
|  | alternativamente, si può ritenere che la prescrizione del delitto    |  |
|  | comporti come se il medesimo non sia mai esistito, in quanto la      |  |
|  | sua estinzione ai soli fini di una condanna penale non ne esclude    |  |
|  | differenti effetti sia ai fini penali (emissione di sentenza di      |  |
|  | proscioglimento e non di assoluzione; confisca del profitto) e       |  |
|  | civili (risarcimento dei danni civili). In questo caso, peraltro,    |  |
|  | dovendo ogni azione erariale essere soggetta a un termine            |  |
|  | prescrizionale ed essendo possibile che l'Amministrazione e il       |  |
|  | Pubblico Ministero Erariale non vengano mai a conoscenza di          |  |
|  | tale circostanza non essendo prevista la comunicazione del           |  |
|  | decreto di archiviazione alle parti offese che non ne abbiano fatto  |  |
|  | preventiva richiesta, si deve ritenere che il termine decorra dalla  |  |
|  | scoperta del fatto delittuoso da parte dell'Amministrazione o,       |  |
|  | alternativamente, dal P.M.; tale termine non può che essere          |  |
|  | identificato nel momento della scoperta oggettiva dell'astratto      |  |
|  | fatto delittuoso.                                                    |  |
|  | Ciò ovviamente non può valere quando, come nel caso di               |  |
|  | specie, risulti che l'Amministrazione danneggiata o l'Organo         |  |
|  | requirente ne abbiano avuto, comunque, anteriore conoscenza          |  |
|  | risolvendosi ciò, altrimenti, in un immotivato differimento          |  |
|  | dell'esordio della prescrizione in violazione del principio di cui   |  |
|  | all'art. 2935 c.c., ribadito recentemente dall'art. 12 L. 14 gennaio |  |
|  | 1994, n. 20, secondo cui la prescrizione comincia a decorrere        |  |
|  | appunto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal    |  |
|  | 10                                                                   |  |

|  |                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                       |  |
|  | titolare (in termini, C.d.C.. Sez. App. III 3 dicembre 2015, n. 638   |  |
|  | seguita da C.d.C. Sez. giur. Veneto 12 ottobre 2016, n. 117).         |  |
|  | Tale circostanza è esclusa nel caso di specie non avendo              |  |
|  | il Provveditorato alle Opere Pubbliche riscontrato nulla di           |  |
|  | anomalo prima dell'emissione dell'annuale decreto di                  |  |
|  | accertamento dei residui non potendo, per l'aggravio                  |  |
|  | documentale e i tempi ristretti per il perfezionamento del            |  |
|  | medesimo, verificare i mandati uno per uno, magari incrociando        |  |
|  | nuovamente i dati con la Ragioneria Territoriale.                     |  |
|  | Essendo in presenza di un fatto delittuoso, non è                     |  |
|  | sufficiente l'eventuale conoscibilità oggettiva (peraltro non         |  |
|  | dimostrata), ma l'effettiva conoscenza.                               |  |
|  | Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte,              |  |
|  | l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.                    |  |
|  | Nulla, quindi, osta all'accertamento della responsabilità             |  |
|  | ammnistrativa in concreto del Rag, Canfora per i fatti contestati     |  |
|  | dal Pubblico Ministero.                                               |  |
|  | <b>6.</b> La quantificazione complessiva del danno                    |  |
|  | risarcibile, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione –       |  |
|  | SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712 – più volte recepito da questa          |  |
|  | Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. Liguria, 24 ottobre        |  |
|  | 2024, n. 98; Id., 30 dicembre 2024, n. 114; Id., 3 aprile 2025,       |  |
|  | n. 31; Id., 4 aprile 2025, n. 32; Id., 17 aprile 2025, n. 35; Id., 23 |  |
|  | aprile 2025, n. 37; Id., 9 maggio 2025, n. 45; Id., 6 agosto 2025,    |  |
|  | n. 61; Id., 7 novembre 2025, n. 80), deve ricomprendere sia           |  |
|  | 11                                                                    |  |

l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.

Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.

La rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorreranno, seguendo la possibile interpretazione più favorevole al convenuto, dal 31 dicembre 2010, ultimo giorno dell'ultimo anno contestato dal Pubblico Ministero, fino alla data di deposito della presente sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma così attualizzata, a decorrere da quest'ultima data fino a quella di effettivo pagamento della somma dovuta.

**7.** Il deposito della presente sentenza di condanna

comporta *ex iure* la conversione del sequestro conservativo a suo tempo disposto nel pignoramento dei relativi beni, fino al soddisfacimento di quanto dovuto.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,

**C O N D A N N A**

**CANFORA Raffaele** al pagamento, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, della somma di **€ 460.846,76**(quattrocentosessantamilaottocentoquarantasei /76) oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 31 dicembre 2010 fino alla data del deposito della presente sentenza agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino alla data di deposito della sentenza, e agli interessi moratori sulla somma così determinata a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza fino a quella dell'effettivo pagamento.

**D I S P O N E**

Il pignoramento dei beni già sequestrati con decreto del'8 gennaio 2026 del Presidente di questa Sezione giurisdizionale e confermato con ordinanza 23 marzo 2026, n. 15 del Giudice designato e con successiva ordinanza 8 maggio 2026, n. 23 del

